

Ambito di applicazione dell'art. 13 del D.Lgv. 160/06.

(Risposta a quesiti dell'11 giugno 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- letti i quesiti proposti il 6 febbraio 2008 dal Presidente del Tribunale di ... con cui chiede, premesso che in detto Tribunale sono presenti tre giudici che sono stati trasferiti dalla corrispondente Procura prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'Ordinamento giudiziario:

- a) se a costoro si applichi l'art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006 che vieta la trattazione della materia penale prima di un quinquennio;
- b) in caso di risposta negativa, se a costoro si applichi la normativa consiliare che prevede lo svolgimento di funzioni civili per almeno un biennio, ed a quale data debba essere riferito tale arco temporale;
- c) se per lo svolgimento delle funzioni G.I.P./G.U.P. costoro debbano aver precedentemente svolto funzioni dibattimentali,

OSSERVA

Questo Consiglio ha già più volte risposto a quesiti in materia di art. 13 del d. lgs. n. 160 del 2006 e ha precisato che tale norma non trova applicazione a situazioni perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, intervenuta il 31 luglio 2007 per effetto della L. n. 111 del 2007. Posto che i giudici in questione sono stati trasferiti in epoca anteriore a tale data, a costoro non può essere applicato il citato art. 13, poiché la norma - segnatamente ai commi che disciplinano il passaggio di funzioni da giudicanti a requirenti - trova applicazione alle situazioni maturatesi successivamente alla sua entrata in vigore, e non a quelle perfezionatesi nel vigore della previgente disciplina.

Ne discende che ai giudici trasferiti dalla corrispondente Procura va applicata la normativa consiliare prevista dal par. 35.5 della Circolare sulla formazione delle Tabelle degli Uffici giudiziari, secondo cui costoro non possono essere destinati allo svolgimento di funzioni dibattimentali penali prima di un biennio, fatte salve le deroghe previste dal paragrafo in questione.

Tale arco temporale deve essere trascorso alla data di scopertura del posto messo a concorso, unica data non suscettibile di scelte discrezionali da parte del Dirigente dell'Ufficio, militando in tal senso ragioni di buona amministrazione finalizzate a evitare dilatazioni o compressioni dei tempi dell'interpello non funzionali allo svolgimento della procedura.

Da ultimo, si rileva che per lo svolgimento delle funzioni di G.I.P./G.U.P., ferma l'applicazione del citato par. 35.5, è indispensabile che i magistrati in parola svolgano - ove non le abbiano esercitate in precedenza - per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento, a norma del par. 35.4.

Pertanto,

delibera

di rispondere ai quesiti nei termini di cui in premessa:

- a) ai magistrati trasferiti prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d. lgs. n. 160 del 2006 continua ad applicarsi esclusivamente il par. 35.5 della vigente Circolare sulla formazione delle Tabelle degli Uffici giudiziari;
- b) il biennio di svolgimento di funzioni civili deve perfezionarsi in epoca anteriore alla data di scopertura del posto messo a concorso;
- c) per le funzioni di G.I.P./G.U.P. è necessario aver svolto almeno due anni di funzioni dibattimentali giudicanti”.